

**Norme di comportamento del personale coinvolto nell'attività di distribuzione
e misura del gas.**

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
1.1. La separazione funzionale nel settore energetico	3
1.2. La missione del Gruppo MULTISERVIZI.	3
1.3. Il Gestore Indipendente	3
1.4. Adozione delle “Norme di comportamento del personale coinvolto nell’attività di distribuzione e misura del gas”.	3
2. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2.1. Finalità e destinatari delle “Norme di comportamento del personale coinvolto nell’attività di distribuzione e misura del gas”.	4
2.2. Valore contrattuale delle “Norme di comportamento del personale coinvolto nell’attività di distribuzione e misura del gas”.	4
2.3. Osservanza del Codice Etico e del Modello 231.....	5
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO	5
3.1. Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente.....	5
3.2. Comunicazioni verso l’esterno	5
3.3. Riservatezza nella gestione di dati e informazioni.....	5
3.4. Riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili	5
3.5. Durata ed estensione dell’obbligo di riservatezza	6
3.6. Accesso alle informazioni commercialmente sensibili.....	6
3.7. Garante per la corretta gestione delle informazioni rilevanti	6
3.8. Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati	7
3.9. Contratti di approvvigionamento di beni e servizi.....	7
3.10. Rapporti contrattuali con le società del Gruppo	7
3.11. Divieto di sistemi incentivanti.....	7
4. MODALITA’ DI ATTUAZIONE	8
4.1. Compiti di controllo e vigilanza.	8
4.3. Segnalazioni.....	8
4.4. Violazione delle “Norme di comportamento del personale coinvolto nell’attività di distribuzione e misura del gas”	8

1. INTRODUZIONE

1.1. La separazione funzionale nel settore energetico

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità o AEEG), con la deliberazione 24 gennaio 2007, n. 11/07 (Delibera 11/07), come successivamente modificata e integrata con le deliberazioni AEEG 4 ottobre 2007, n. 253/07 e 10 dicembre 2007, n. 310/07, ha approvato il *“Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione”* (Testo Integrato).

Con tale provvedimento, l'Autorità ha stabilito l'obbligo di separazione funzionale a carico dell'impresa verticalmente integrata - vale a dire l'impresa o il gruppo di imprese che, nel settore dell'energia elettrica e del gas, svolge almeno una attività in concessione (ad esempio, la distribuzione del gas) e almeno una attività liberalizzata (ad esempio, la vendita di gas) – recependo sostanzialmente il contenuto delle direttive comunitarie 2003/54/CE (per il settore elettrico) e 2003/55/CE (per il settore gas).

Carattere fondamentale della separazione funzionale risulta l'affidamento ad un Gestore Indipendente, nell'ambito di una impresa verticalmente integrata, di ciascuna delle attività in concessione relative alla gestione di infrastrutture essenziali elencate nell'art. 7.1 del Testo Integrato.

1.2. La missione del Gruppo MULTISERVIZI.

Il Gruppo MULTISERVIZI (di seguito, anche il “Gruppo”) opera in numerosi servizi pubblici locali tra cui, in particolare, il settore energetico. Il Gruppo svolge l'attività di distribuzione gas attraverso la società MULTISERVIZI S.p.A. (di seguito “MULTISERVIZI”) e l'attività di vendita di gas naturale attraverso la società PROMETEO S.p.A., partecipata da MULTISERVIZI.

Il Gruppo MULTISERVIZI, dunque, costituisce un'impresa verticalmente integrata ed è quindi soggetto alla disciplina della separazione funzionale, in quanto esercita contemporaneamente il servizio di distribuzione del gas naturale (attività in concessione) e l'attività di vendita di gas (attività liberalizzata).

1.3. Il Gestore Indipendente

In conformità agli obblighi di separazione funzionale prescritti dal Testo Integrato, il Consiglio di Amministrazione della Società MULTISERVIZI ha provveduto ad istituire il Gestore Indipendente con delibera approvata in data 19 novembre 2008.

1.4. Adozione delle “Norme di comportamento del personale coinvolto nell'attività di distribuzione e misura del gas”.

Il Testo Integrato prevede che il Gestore Indipendente predispona e aggiorna un programma di adempimenti contenente le misure per perseguire le finalità delle regole di separazione funzionale, in particolare per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza.

A tal fine il Gestore Indipendente ha deliberato di adottare altresì le presenti “Norme di comportamento del personale coinvolto nell'attività di distribuzione e misura del gas” per il personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni relative all'attività in separazione funzionale, coerentemente con le finalità di sviluppo della concorrenza di cui all'art. 2.1 del Testo Integrato.

2. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1. Finalità e destinatari delle “Norme di comportamento del personale coinvolto nell’attività di distribuzione e misura del gas”.

Le presenti Norme contengono le regole di comportamento finalizzate a promuovere - nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali - la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Il Gestore Indipendente ha predisposto le “Norme di comportamento del personale coinvolto nell’attività di distribuzione e misura del gas” tenendo in considerazione le suddette finalità della separazione funzionale del settore gas e, in particolare, l’obiettivo di favorire lo sviluppo della concorrenza e l’accesso al mercato, in condizioni di parità, da parte di tutti i potenziali operatori.

Le presenti Norme individuano i comportamenti che devono essere tenuti da parte dei componenti del Gestore Indipendente e di tutto il personale che - direttamente o indirettamente, cioè anche alle dipendenze di altre società del Gruppo MULTISERVIZI - svolge mansioni o prestazioni relative all’attività in separazione funzionale, compresi i dirigenti che operano sotto la direzione del Gestore Indipendente e che hanno responsabilità gestionali nell’attività separata (Personale Coinvolto).

Pertanto, le “Norme di comportamento del personale coinvolto nell’attività di distribuzione e misura del gas” sono vincolanti nei confronti di tutti i dipendenti, consulenti e di chiunque instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con la Società e/o con il Gestore Indipendente e che svolga mansioni nell’ambito dell’attività di distribuzione del gas naturale.

2.2. Valore contrattuale delle “Norme di comportamento del personale coinvolto nell’attività di distribuzione e misura del gas”.

Le presenti Norme di comportamento devono considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali del Personale Coinvolto nei confronti della Società e/o del Gestore Indipendente. L’osservanza dei contenuti delle Norme da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale imposti dall’Autorità, nonché per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della Società.

L’accettazione delle “Norme di comportamento del personale coinvolto nell’attività di distribuzione e misura del gas” da parte dei componenti del Gestore Indipendente e da parte del Personale Coinvolto deve risultare da specifiche clausole contrattuali controfirmate dagli interessati.

Tutto il Personale Coinvolto è tenuto a conoscere le “Norme di comportamento del personale coinvolto nell’attività di distribuzione e misura del gas”, a contribuire attivamente alla sua attuazione e segnalarne, per quanto di competenza, carenze e inosservanze.

Il Gestore Indipendente si impegna a promuovere la conoscenza delle Norme da parte di tutto il Personale Coinvolto, vigilando sull’osservanza e predisponendo adeguati strumenti di informazione e controllo.

2.3. Osservanza del Codice Etico e del Modello 231

MULTISERVIZI ha adottato un Codice Etico che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide, nonché la responsabilità che la stessa e i propri collaboratori assumono nei rapporti interni ed esterni. Inoltre, MULTISERVIZI ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (Modello 231), che rappresenta una ulteriore garanzia di rispetto delle normative vigenti e la possibilità di escludere la responsabilità della Società in caso di reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'osservanza delle "Norme di comportamento del personale coinvolto nell'attività di distribuzione e misura del gas" non esclude né limita l'obbligo del Personale Coinvolto di rispettare le norme, i principi e i criteri di condotta contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1. Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente

I componenti del Gestore Indipendente sono tenuti a rispettare le regole di comportamento contenute nel presente documento e promuovere la loro osservanza da parte del Personale Coinvolto.

I componenti del Gestore Indipendente devono agire affinché la società MULTISERVIZI eserciti i propri poteri di indirizzo e controllo nel rispetto delle finalità della separazione funzionale e dell'indipendenza del Gestore stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 7.4 del Testo Integrato e dall'art. 1 dello Statuto della Società.

3.2. Comunicazioni verso l'esterno

Tutte le comunicazioni della Società con gli utenti del servizio di distribuzione del gas e con soggetti terzi devono essere effettuate esclusivamente attraverso le modalità e le procedure imposte dal Gestore Indipendente, che consentono di verificare, in qualsiasi momento, la data di invio di ogni comunicazione, il contenuto, il mittente, la data di ricezione da parte del destinatario.

3.3. Riservatezza nella gestione di dati e informazioni

Il Personale Coinvolto è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali acquisiti nel corso dello svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile – che prevede l'obbligo di non divulgare notizie attinenti all'organizzazione aziendale e di non fare uso delle stesse in modo tale da recare pregiudizio all'azienda – e degli articoli 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in base ai quali è vietato rivelare a terzi oppure acquisire o utilizzare le informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, qualora esse siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.

Si considera rientrante nei suddetti "dati" e "informazioni" qualsiasi notizia attinente l'attività svolta dalla Società, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento delle mansioni di competenza.

3.4. Riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili

L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività separata funzionalmente.

Per "informazioni commercialmente sensibili" si intendono quelle relative ai Punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale con particolare riferimento ai dati del cliente finale e ai dati di misura.

Scopo dell'obbligo di riservatezza è di evitare da parte del Personale Coinvolto un uso abusivo delle

informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete di distribuzione. In particolare, tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri, in particolare l'impresa di vendita appartenente al Gruppo.

3.5. Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza

L'obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato dal Personale Coinvolto sia nel corso del rapporto di lavoro, sia dopo la sua cessazione - da qualunque causa essa sia determinata - anche in caso di trasferimento a società partecipate, collegate e/o controllate ovvero in caso di cambiamento delle mansioni affidate nell'ambito della Società.

In particolare, all'obbligo di riservatezza, per quanto eccedente i normali vincoli derivanti dagli articoli 2105 del codice civile e dagli articoli 98-99 del d.lgs. n. 30/2005, si applicano le seguenti condizioni:

- a) il vincolo derivante dal patto di riservatezza ha validità per il periodo di 2 (due) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società, comunque sia avvenuta la cessazione;
- b) l'obbligo di riservatezza avrà validità nei confronti di qualsiasi impresa operante in Italia, direttamente o indirettamente, nel settore dell'energia o delle *utilities* ovvero in settori ad essi collegati o connessi;
- c) l'obbligo è efficace su tutto il territorio italiano.

3.6. Accesso alle informazioni commercialmente sensibili

Il Gestore Indipendente limita l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività in regime di separazione funzionale, in particolare da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, anche adottando sistemi di tracciabilità dell'accesso a tali informazioni.

A tal fine, l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti appartenenti alla Società o all'impresa verticalmente integrata, ma esterni al Gestore Indipendente, deve avvenire dietro presentazione di richieste scritte e motivate che devono essere archiviate in un apposito registro, secondo la procedura definita dal Gestore Indipendente.

3.7. Garante per la corretta gestione delle informazioni rilevanti

Il Gestore Indipendente nomina un garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili (Garante), al quale è affidata la vigilanza sulla corretta gestione delle informazioni.

Il Personale Coinvolto può rivolgersi al Garante per ottenere informazioni e chiarimenti in merito alla corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili.

Il Garante provvede a segnalare al Gestore Indipendente le violazioni del Personale Coinvolto agli obblighi di riservatezza e di gestione delle informazioni, affinché siano adottati i provvedimenti disciplinari e sanzionatori applicabili.

3.8. Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati

Le regole di comportamento previste dalle presenti Norme non escludono né limitano l'obbligo del Personale Coinvolto di osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Il Personale Coinvolto è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07) e di ogni altro provvedimento regolamentare vigente.

3.9. Contratti di approvvigionamento di beni e servizi

Nei contratti di approvvigionamento di beni e servizi, in particolare in quelli con le parti correlate, il Personale Coinvolto è tenuto ad includere le clausole che vincolano i fornitori:

- a) alla riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività oggetto di separazione funzionale;
- b) al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione funzionale disciplinata dal Testo Integrato, richiamate nel precedente Punto 2.1.

Per parte correlata si intende qualsiasi soggetto o ente rientrante nella definizione di cui al principio contabile internazionale (IAS) n. 24, comprese le società controllate, controllanti o collegate a MULTISERVIZI.

Le clausole suddette devono essere preventivamente approvate dal Gestore Indipendente e, qualora pertinenti la gestione delle informazioni commercialmente sensibili, anche dal Garante per la corretta gestione delle informazioni.

3.10. Rapporti contrattuali con le società del Gruppo

Nell'ambito dei rapporti contrattuali tra MULTISERVIZI e le altre società del Gruppo, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.

I contratti di servizio stipulati tra MULTISERVIZI e le altre società del Gruppo devono essere predisposti in modo da regolamentare in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni.

Il Gestore Indipendente è tenuto a conservare, per almeno 10 (dieci) anni, una copia dei contratti di servizio stipulati con le società del Gruppo, unitamente a:

- a) la documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
- b) le rilevazioni a consuntivo del numero e delle quantità di operazioni registrate nel corso di ogni esercizio.

3.11. Divieto di sistemi incentivanti

E' fatto espresso divieto al Personale Coinvolto avente responsabilità gestionali nell'attività separata funzionalmente di accettare incentivi economici che ne possano compromettere l'indipendenza connessi ad attività diverse da quella amministrata dal Gestore Indipendente ed in contrasto con le finalità perseguite dalle regole di comportamento contenute nelle presenti Norme.

In particolare, è vietata ogni forma di incentivazione o premio connessi all'andamento delle attività

liberalizzate svolte dal Gruppo nel settore elettrico o del gas naturale, comprese la coltivazione di gas naturale o la produzione di energia elettrica, acquisto e vendita all'ingrosso o ai clienti finali di elettricità o di gas.

Per incentivo economico si intende qualsiasi forma di retribuzione, premio o utilità connessa all'andamento e/o ai risultati di una specifica attività o conseguiti da una determinata società.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE

4.1. Compiti di controllo e vigilanza.

Il Gestore Indipendente assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

Il Gestore Indipendente ha il compito di vigilare sull'attuazione e sul rispetto delle presenti Norme ferme restando comunque le competenze dell'Organismo di vigilanza.

Il Gestore Indipendente, in caso di riscontro di violazioni delle "Norme di comportamento del personale coinvolto nell'attività di distribuzione e misura del gas", riferisce con immediatezza all'Organismo di Vigilanza.

Il Gestore Indipendente, inoltre, provvede alla revisione periodica delle Norme e dei suoi meccanismi di attuazione.

4.2. Comunicazione e formazione

Le "Norme di comportamento del personale coinvolto nell'attività di distribuzione e misura del gas" sono portate a conoscenza del Personale Coinvolto mediante apposite attività di comunicazione (per esempio, consegna a tutti i collaboratori di copia delle "Norme di comportamento del personale coinvolto nell'attività di distribuzione e misura del gas", inserimento di sezioni dedicate nell'intranet aziendale, inserimento di una nota informativa dell'adozione delle Norme in tutti i contratti di lavoro, etc.).

4.3. Segnalazioni

Tutte le persone che sono soggette al rispetto delle "Norme di comportamento del personale coinvolto nell'attività di distribuzione e misura del gas" sono tenute a segnalare, per iscritto o verbalmente e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione delle presenti Norme all'Organismo di Vigilanza che provvederà ad informare della segnalazione il Gestore Indipendente. Al riguardo si rinvia a quanto previsto all'art. 14.4 del Codice Etico.

4.4. Violazione delle "Norme di comportamento del personale coinvolto nell'attività di distribuzione e misura del gas"

La violazione delle presenti norme costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale Coinvolto nei confronti della Società e/o del Gestore Indipendente e può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal sistema disciplinare di cui al modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. L'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Personale Coinvolto avviene, qualora applicabile, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL e dal sistema disciplinare di cui al modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

E' fatto salvo il diritto della Società di agire nei confronti del responsabile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione.